

CORTE FEDERALE D'APPELLO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 1/26 Rg.CFA.

DECISIONE n. 1/26

La Corte Federale d'Appello, in composizione collegiale, come da provvedimento di ricostituzione del Collegio del 15 luglio 2026, composta da tre membri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 1/26 R.G. CFA, avente ad oggetto l'appello proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale n. 3/26, pubblicata il 25 giugno 2026, nei confronti di due tesserati federali, tra cui un consigliere federale, XXXXX, e altro tesserato, XXXXX nonché il reclamo incidentale proposto da uno degli appellati

FATTO

Con decisione n. 3/26 del 25 giugno 2026, il Tribunale Federale ha definito il procedimento disciplinare n. 4/2026 R.G. PF, avente ad oggetto la contestazione di plurimi addebiti disciplinari nei confronti dei due incolpati, concernenti, in sintesi: per il primo, la divulgazione di atti e informazioni riservate del Consiglio Federale a soggetti esterni; per il secondo, l'asserita interferenza esterna nell'attività consiliare e la non veridicità di dichiarazioni rese alla Procura Federale.

In particolare, il Tribunale Federale ha:

- ritenuto il consigliere federale, XXXXX, responsabile limitatamente alla violazione del dovere di riservatezza, irrogando la sanzione dell'ammenda di euro 500,00;
- prosciolto il medesimo dall'ulteriore addebito concernente la trasmissione di informazioni riservate al congiunto;
- prosciolto integralmente l'altro incolpato, XXXXX, da tutti gli addebiti contestati.

Avverso detta decisione ha proposto appello la Procura Federale, deducendo l'erroneità della valutazione probatoria operata in prime cure e chiedendo:

- quanto al primo incolpato, XXXXX, l'affermazione di responsabilità anche per gli ulteriori fatti contestati e l'irrogazione di una sanzione notevolmente più grave;

- quanto al secondo incolpato, XXXXX, la riforma del proscioglimento, con affermazione di responsabilità per interferenza nell'attività federale e per dichiarazioni non veritiere.

Il primo appellato, XXXXX, ha spiegato reclamo incidentale, chiedendo l'annullamento della condanna all'ammenda sul rilievo della mancanza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo dell'illecito, sostenendo che vi sarebbe stata, al più, una limitata interlocuzione con professionisti esterni, asseritamente vincolati al segreto professionale, senza effettiva divulgazione del contenuto di atti riservati.

Con atto di avviso di fissazione udienza, la Corte ha fissato la trattazione del procedimento per il giorno 10 settembre 2026 da remoto. Con precedente provvedimento collegiale, la Corte aveva altresì sospeso l'esecutività dell'ammenda fino all'udienza di merito, chiarendo espressamente la natura meramente processuale e organizzativa della misura, senza alcuna anticipazione di merito.

All'udienza del 10 settembre 2026, come da verbale, la difesa del primo appellato, XXXXX, ha:

1. insistito per l'annullamento della sentenza di condanna di primo grado, deducendo l'assenza di prova dei fatti contestati;
2. eccepito la novità della documentazione prodotta dalla Procura Federale in udienza;
3. chiesto, in via principale, lo stralcio di tale documentazione e, in subordine, il rinvio per esaminarla compiutamente con l'assistito.

La Procura Federale, dal canto suo, ha insistito per l'accoglimento dell'appello, richiamando anche una prova audio e la documentazione anagrafica valorizzata in relazione all'utilizzo del medesimo recapito di contatto da parte dei due incolpati.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulle questioni preliminari relative alla documentazione prodotta dalla Procura all'udienza del 10 settembre 2026

La prima questione da esaminare concerne l'eccezione difensiva di tardività e inutilizzabilità della documentazione depositata dalla Procura Federale direttamente all'udienza di discussione.

Dal verbale risulta che la Procura ha inteso valorizzare in quel momento una prova audio e documentazione anagrafica per corroborare le proprie tesi accusatorie, segnatamente con riferimento alla circolazione di informazioni tra i due incolpati.

Ritiene la Corte che l'eccezione sia fondata.

Il Regolamento di Giustizia federale, pur nel carattere di informalità proprio del processo sportivo, struttura il procedimento secondo regole che presuppongono il rispetto del contraddittorio, del diritto di difesa e della possibilità per ciascuna parte di conoscere e contestare il materiale probatorio posto a fondamento della decisione. In tale cornice, la produzione documentale effettuata direttamente in udienza, senza previo deposito e senza un tempo effettivo per l'esame e la replica, non consente un pieno contraddittorio.

La giurisprudenza amministrativa richiamata nel fascicolo conferma, da un lato, l'autonomia dell'ordinamento disciplinare sportivo rispetto al processo penale, ma, dall'altro, non esclude affatto il necessario rispetto delle garanzie minime difensive e del principio del contraddittorio. In parallelo, la disciplina generale del giudizio d'appello nel processo amministrativo esclude la produzione di nuovi documenti, salvo eccezioni tipizzate, quando essa pregiudichi l'equilibrio del contraddittorio e la leale formazione del materiale istruttorio. Tali principi, pur non operando qui in via meccanica, costituiscono un criterio ermeneutico coerente con il sistema federale e con il rinvio ai principi generali del processo.

Ne consegue che la documentazione prodotta dalla Procura Federale direttamente all'udienza del 10 settembre 2026 deve essere dichiarata inutilizzabile ai fini della decisione.

L'accoglimento di tale eccezione assorbe la subordinata istanza di rinvio, formulata dalla difesa solo per l'ipotesi di mantenimento in atti della suddetta documentazione.

2. Sul criterio di valutazione della prova nel procedimento disciplinare sportivo

La Procura Federale, con il proprio appello, ha censurato la decisione di primo grado sotto il profilo dell'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova, invocando lo standard del "più probabile che non".

Il rilievo va inquadrato correttamente.

È principio consolidato che il procedimento disciplinare sportivo è autonomo rispetto al processo penale e che i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione della prova in sede sportiva sono diversi da quelli propri del giudizio penale. Ciò significa che non è richiesto, per l'accertamento disciplinare, il paradigma penalistico dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".

Tuttavia, la diversità del criterio non consente che la sanzione si fondi su meri sospetti o su inferenze non sorrette da elementi concreti, specifici e convergenti. Anche nel giudizio sportivo, l'affermazione di responsabilità postula un compendio probatorio sufficiente, logicamente coerente e verificabile nel contraddittorio.

Muovendo da tale premessa, occorre esaminare separatamente il reclamo incidentale del primo appellato e l'appello principale della Procura Federale.

3. Sul reclamo incidentale del primo appellato, XXXXX.

Il reclamo incidentale investe la statuizione di responsabilità limitatamente affermata in primo grado nei confronti del consigliere federale per la violazione del dovere di riservatezza, sanzionata con ammenda di euro 500,00.

La censura non merita accoglimento.

Dagli atti emerge che l'addebito contestato al reclamante concerneva la condivisione con soggetti esterni di atti o contenuti afferenti a lavori del Consiglio Federale, e segnatamente del verbale del 18 dicembre 2025, prima della relativa approvazione. La stessa linea difensiva, pur negando una divulgazione piena e sostanziale, ammette una interlocuzione con professionisti esterni per la verifica di profili inerenti all'ordine del giorno e

alle competenze del consigliere.

Tale prospettazione, lungi dal demolire il nucleo essenziale dell'addebito, ne conferma la base fattuale minima: vi fu infatti una esternazione a soggetti non partecipi dell'organo collegiale di elementi concernenti atti interni e non ancora definitivamente approvati. In questa materia, il bene giuridico tutelato non è esclusivamente il danno concreto all'ente, ma anche la riservatezza funzionale dell'attività consiliare e il vincolo fiduciario connesso alla carica.

La contestazione disciplinare era fondata sull'art. 4, comma 4, del Codice Etico, sugli artt. 1 e 11 dello Statuto e sulle pertinenti disposizioni del Regolamento di Giustizia. In tale quadro, non è necessario dimostrare un pregiudizio patrimoniale o istituzionale già verificatosi, essendo sufficiente l'accertamento della condotta di indebita divulgazione o esternazione di atti e temi coperti da riservatezza.

Non persuade, pertanto, la tesi secondo cui la consultazione di professionisti esterni, quand'anche vincolati al segreto professionale, escluderebbe in radice la violazione disciplinare. Il dovere di riservatezza gravante sul componente del Consiglio Federale attiene alla circolazione stessa delle informazioni all'esterno dell'organo, salvo che detta circolazione trovi una specifica base legittimante, che nella specie non emerge dagli atti.

Il reclamo incidentale deve quindi essere rigettato, con conferma della responsabilità già accertata in primo grado nei limiti indicati dal Tribunale Federale.

4. Sull'appello della Procura Federale nei confronti del primo appellato

Diversa conclusione deve essere raggiunta con riguardo alla richiesta della Procura di aggravare in modo significativo la posizione del primo appellato, sostenendo la sussistenza di ulteriori violazioni e chiedendo una sanzione pluriennale.

La Procura ha prospettato un quadro di più ampia divulgazione di informazioni riservate e una particolare gravità della condotta, collegata anche alla qualità di consigliere federale. Tuttavia, il materiale su cui essa ha insistito in udienza per rafforzare tale ricostruzione — in particolare il file audio e la documentazione anagrafica — è stato dichiarato inutilizzabile per tardiva produzione.

Espunto tale materiale, resta il quadro istruttorio già valutato in primo grado. Orbene, dagli atti disponibili non emergono elementi ritualmente acquisiti sufficienti per superare la conclusione del Tribunale Federale, che aveva escluso la prova dell'ulteriore addebito e aveva circoscritto la responsabilità alla sola violazione del dovere di riservatezza.

La richiesta di applicazione di aggravanti e, soprattutto, di irrogazione di una sospensione di eccezionale durata presupporrebbe un accertamento ben più ampio e rigoroso, non desumibile dagli atti utilizzabili. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la valutazione sulla gravità dell'illecito e sulla proporzionalità della sanzione è certamente discrezionale, ma resta ancorata alla consistenza del fatto accertato e può reggere solo se sorretta da un quadro fattuale adeguato

Nella specie, quel quadro non risulta raggiunto per gli ulteriori capi coltivati dalla Procura.

L'appello della Procura Federale, nella parte relativa al primo appellato, deve quindi essere rigettato.

5. Sull'appello della Procura Federale nei confronti del secondo incolpato XXXXX

La Procura ha altresì chiesto la riforma del proscioglimento del secondo incolpato, sostenendo che lo stesso avrebbe interferito nell'attività del Consiglio Federale attraverso il rapporto con il primo incolpato e avrebbe reso dichiarazioni non veritiere.

Anche tale motivo non può essere accolto.

La stessa struttura dell'appello evidenzia che la Procura fonda tale ricostruzione in larga misura su argomentazioni induttive relative alla presunta circolazione di notizie riservate tra i due incolpati, valorizzando il rapporto familiare e l'uso di un medesimo recapito di contatto. Tuttavia, proprio gli elementi documentali più specificamente utilizzati per corroborare questa tesi in sede d'udienza sono stati dichiarati inutilizzabili.

Residua, dunque, un compendio indiziario non sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare del secondo incolpato. Il mero rapporto familiare o la mera contiguità nei contatti non dimostrano, da soli, né un'interferenza esterna disciplinarmente rilevante né la consapevole ricezione e utilizzazione di informazioni riservate. Ancor meno dimostrano la non veridicità delle dichiarazioni rese, in assenza di riscontri ulteriori, specifici e convergenti.

Correttamente, pertanto, il Tribunale Federale aveva concluso per il proscioglimento, ritenendo non raggiunta la prova della contestazione.

Anche sotto tale profilo, l'appello della Procura Federale deve essere rigettato.

6. Sulla proporzionalità della sanzione irrogata in primo grado

Una volta confermata la responsabilità del primo appellato nei soli limiti già accertati dal Tribunale Federale e rigettate le ulteriori richieste di aggravamento formulate dalla Procura, la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 appare congrua e proporzionata al fatto accertato.

La condotta valorizzata in sentenza consiste in una violazione circoscritta del dovere di riservatezza, non essendo invece stata raggiunta prova sufficiente di una più ampia attività di divulgazione o di ulteriori interferenze. In tale contesto, la scelta sanzionatoria di primo grado non presenta profili di manifesta irragionevolezza o sproporzione.

Con la presente decisione viene meno altresì la sospensione cautelare dell'esecutività dell'ammenda disposta in via interinale sino all'udienza di merito.

7. Conclusione

Per tutte le ragioni esposte:

- l'eccezione preliminare della difesa relativa alla documentazione prodotta dalla Procura all'udienza del 10 settembre 2026 va accolta, con declaratoria di inutilizzabilità della stessa;
- il reclamo incidentale del primo appellato, XXXXX, va rigettato;
- l'appello principale della Procura Federale va integralmente rigettato;

- la decisione del Tribunale Federale n. 3/26 del 25 giugno 2026 va integralmente confermata.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1/26 R.G. CFA,

1. accoglie l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del primo appellato, XXXXX, all'udienza del 10 settembre 2026 e, per l'effetto, dichiara inutilizzabile ai fini della decisione la documentazione prodotta dalla Procura Federale in udienza;
2. dichiara assorbita la richiesta subordinata di rinvio;
3. rigetta il reclamo incidentale proposto dal primo appellato, XXXXX;
4. rigetta l'appello principale proposto dalla Procura Federale;
5. per l'effetto, conferma integralmente la decisione del Tribunale Federale n. 3/26, pubblicata il 25 giugno 2026;
6. dà atto che la sospensione cautelare dell'esecutività dell'ammenda, disposta con provvedimento collegiale del 20 luglio 2026, cessa con la presente decisione.

Così deciso in Roma, all'esito dell'udienza del 10 settembre.

Il Presidente Avv. Gaetano **VENCO** *(firma digitale)*

Il Vice Presidente Avv. Simona **TORREGIANI** *(firma digitale)*

Il Componente Avv. Maria **D'ANGELO** *(firma digitale)*

La Segretaria Dott.ssa Roberta **SIMEONI** *(firma digitale)*

Depositata in Segreteria il 19 settembre 2026. Comunicata alle parti a cura della Segreteria nella stessa data.